



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Costituzione di una startup innovativa senza notaio

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Agevolazioni sul gasolio nel settore dell'autotrasporto

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Obblighi di fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie

Valida la cartella di pagamento con la sola indicazione del responsabile del procedimento

Legittimo il secondo avviso di accertamento in assenza di nuovi elementi

Operazioni soggettivamente inesistenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Soggettività passiva al pagamento della tassa auto in leasing

Termine per il rimborso Irap

Costituzione di una startup innovativa senza notaio

Ministero dello Sviluppo economico – Comunicato del 19 febbraio 2016

Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che, ferma restando la possibilità di costituire la società con atto pubblico, viene introdotta la possibilità di costituire una startup innovativa di cui all'art.25 del dl 18 ottobre 2012, n.179, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale. Il Ministero dello Sviluppo economico, inoltre, ha chiarito che con un successivo decreto direttoriale verrà approvato il modello informatico e la modulistica necessaria per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online. Pertanto, gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup ovvero avvalendosi dell'Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma.

[torna su](#)

Agevolazioni sul gasolio nel settore dell'autotrasporto

Agenzia delle dogane – Circolare del 23 febbraio 2016, n.4/D

L'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione di cui all'art.6 del dlgs 2 febbraio 2007, n.26 (cd. "Caro petrolio") per gli esercenti attività di autotrasporto merci (per conto terzi o in conto proprio) di cui al dpr 9 giugno 2000, n.277. L'Agenzia delle dogane, in particolare, ha chiarito che:

- ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o noleggio senza conducente è riservata alle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto merci per conto terzi e presuppone la forma scritta del contratto;
- in caso di comodato, il titolo di disponibilità del veicolo è documentato da parte dell'esercente, oltreché dal contratto debitamente registrato, con l'esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all'Ufficio della Motorizzazione Civile;
- in caso di consumo di gasolio su autoveicoli posseduti a titolo di locazione finanziaria e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la disponibilità, sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria, l'agevolazione è riconosciuta all'esercente autotrasporto merci, previo consenso prestato dall'impresa in leasing;
- nelle more dell'aggiornamento del software per la dichiarazione trimestrale di rimborso, l'esercente dovrà annotare nel Quadro A-1 della dichiarazione:
 - (i) la lettera A (proprietà) per indicare l'usufrutto;
 - (ii) la lettera B (locazione con facoltà di compera) per indicare l'acquisto con patto di riservato dominio;
 - (iii) la lettera C (locazione senza conducente) per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone.

[torna su](#)

Obblighi di fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 febbraio 2016, n.3586

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di operazioni intracomunitarie, il diritto alla detrazione dell'Iva non può essere disconosciuto laddove il cessionario/committente abbia omesso l'annotazione delle fatture nei registri Iva degli acquisti e delle vendite ai sensi degli artt.46 e 47 del dl 30 agosto 1993, n.331. Secondo la Corte, infatti, in virtù del principio di neutralità dell'Iva l'inosservanza degli obblighi di fatturazione e registrazione da parte del cessionario/committente (tra cui l'omessa procedura di integrazione della fattura prevista per gli acquisti intracomunitari), non determina la perdita del diritto alla detrazione qualora siano state soddisfatte le condizioni sostanziali della esigibilità dell'imposta dovuta dal cessionario/committente e della destinazione dei beni o servizi, sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente ed esibita all'Amministrazione finanziaria in sede di verifica.

[torna su](#)

Valida la cartella di pagamento se indica solo il nominativo del responsabile del procedimento

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 febbraio 2016, n.3533

La Corte di Cassazione ha chiarito che è valida la cartella di pagamento con l'indicazione del solo responsabile del procedimento, senza che sia necessario che compaia sull'atto il nominativo del dirigente dell'Ufficio. Secondo la Corte, infatti, al fine di non incorrere nella nullità di cui all'art.36, comma 4-ter del dl 31 dicembre 2007, n.248, secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella di pagamento è prevista a pena di nullità, è sufficiente l'indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione effettivamente esercitata dalla stessa. Secondo la Corte, inoltre, tale l'indicazione è di per sé sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione dei contribuenti (ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

[torna su](#)

Legittimo il secondo avviso di accertamento in assenza di elementi nuovi

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 febbraio 2016, n.3248

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di quello precedentemente annullato non deve essere emesso sulla base di nuovi elementi ai sensi dell'art.43, comma 3, del dpr 29 settembre 1973, n.600. Secondo la Corte, infatti, il secondo avviso emesso in sostituzione di altro precedente, come nel caso di specie già impugnato con separato ricorso ed annullato in autotutela, non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, inoltre, l'emissione del detto avviso non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa ed approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'Ufficio. .

[torna su](#)

Operazioni soggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 10 febbraio 2016, n.2630

La Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla detrazione o alla variazione dell'Iva in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche solo sotto il profilo soggettivo, non spetta al contribuente in quanto pur essendo i beni o i servizi entrati nella piena disponibilità dell'impresa utilizzatrice, la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto, determina l'evasione del tributo. Secondo la stessa Corte, pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, in tale ipotesi, ad un operatore il diritto alla detrazione dell'imposta, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che il soggetto passivo interessato conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con la ordinaria diligenza, la collocazione fraudolenta dell'operazione. Il contribuente, conseguentemente, potrà dimostrare, secondo la Corte, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente e il fatturante in ordine al bene ceduto, ovvero, in alternativa, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.

[torna su](#)

Soggettività passiva al pagamento della tassa auto in leasing

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza del 7 gennaio 2016, n.52/36/2016

La CTP di Milano, in tema di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica, ha chiarito che sono legittimati passivi dell'imposta, quali coobbligati solidali tra loro, sia il proprietario (la società di leasing), sia l'utilizzatore del veicolo. Secondo la Commissione, infatti, l'art.7, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n.99, che ha esteso la soggettività passiva della tassa automobilistica anche a coloro che detengono il possesso del bene a titolo di locazione finanziaria, non implica l'esclusione dal novero dei soggetti passivi dell'imposta del proprietario dell'autoveicolo oggetto di leasing, la cui legittimazione passiva concorre con quella del proprietario del mezzo. Secondo la Commissione, inoltre, in tali ipotesi non trova applicazione neppure la disposizione di cui all'art.9, comma 9-bis del dl 19 giugno 2015, n.78 che ha statuito che il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore, trattandosi di una norma non interpretativa e, quindi, non retroattiva, non essendo diretta a dirimere il contrasto tra i molteplici significati della norma, bensì a modificarne il senso e la portata, superando il dato letterale della disposizione

[torna su](#)

Termine per il rimborso dell'Irap

Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna – Sentenza del 22 ottobre 2016, n.3306/13/2015

La CTR dell'Emilia Romagna ha chiarito che il termine di decadenza di cui all'art.38 del dpr 29 settembre 1973, n.602 per il rimborso Irap decorre dal giorno del versamento dell'imposta. Secondo la Commissione, infatti, il termine di quarantotto mesi previsto dall'art.38 del dpr n.602 cit., ha portata generale riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 86 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it